

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 944

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BIANCO, GALLONI, CARTA, ROGNONI, MERLI

Presentata il 30 gennaio 1969

Norme per lo sviluppo economico e sociale delle zone montane

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il 31 dicembre 1968 hanno cessato di avere efficacia le disposizioni contenute nella legge 18 gennaio 1968, n. 13, a favore dei territori montani.

Pertanto si rende necessario provvedere alla presentazione di una nuova proposta di legge per garantire la continuità dell'intervento dello Stato in tali territori.

Due possibilità si offrono:

1) proporre una legge che preveda maggiori aliquote per tutte le opere tradizionali da eseguire nei territori montani;

2) proporre una legge che, concentrando gli interventi in determinate zone, per determinate opere, possa provocare una più celere trasformazione delle strutture e dell'ambiente.

La preferenza è andata alla seconda ipotesi con questi chiarimenti:

a) il territorio operativo è la « zona montana »; cioè un comprensorio più tipicamente montano che presenta carattere di omogeneità sotto il profilo geografico, culturale, economico e sociale, come del resto vuole la Costituzione italiana;

b) la delimitazione di queste zone è demandata alle commissioni censuarie provinciali ai sensi dell'articolo 12 del decreto del

Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

c) le « zone » possono coesistere anche con altri ambiti territoriali scelti per particolari valorizzazioni come essere incluse nei bacini montani o comprensori di bonifica montana.

Si avranno così comprensori omogenei che potranno costituire la base dell'intervento dello Stato là dove si renda necessario di operare su un piano comprensoriale;

d) la zona montana viene considerata come la minima unità di programmazione nei territori montani;

e) la legge che si propone non è alternativa ad altre disposizioni a favore dei territori che costituiscono la zona, per cui restano pienamente operanti la legge per i fiumi, la legge per il Mezzogiorno e le aree depresse del centro-nord, il piano verde n. 2 (legge 27 ottobre 1966, n. 910), e dello sviluppo turistico (legge 12 marzo 1968, n. 326), ecc.

Per queste ragioni il testo della presente proposta ha enucleato alcune forme e settori di intervento particolarmente significativi per raggiungere l'obiettivo più urgente: migliorare le condizioni economiche e civili delle popolazioni montane.

Organismi rappresentativi degli interessi di queste zone sono i « Consigli di valle » o le « Comunità montane ».

Essi vengono costituiti obbligatoriamente e con carattere permanente, attuando così un decentramento amministrativo e politico. Sono organismi democratici legati alla vita delle rispettive comunità locali e centri di esperienza di vita associata o di ricerca di soluzioni intercomunali. Ad essi vengono riconosciuti compiti particolari e vengono attribuite funzioni di programmazione e coordinamento.

La progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere, invece, sono di competenza oltre che di enti specializzati (consorzi di bonifica, enti di sviluppo, enti

acquedottistici, consorzi irrigui), anche di comuni, loro consorzi od associazioni volontarie delle popolazioni rurali interessate.

In questo modo si viene a scegliere, a seconda delle opere da eseguire, l'ente che ha nel settore una sua particolare preparazione sia per la progettazione che esecuzione, manutenzione ed esercizio.

Per colmare una lacuna, viene stabilito che presso l'amministrazione forestale, a tutti i livelli, vengano assegnati funzionari amministrativi della carriera direttiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Attualmente l'amministrazione, almeno a livello periferico, ne è sprovvista benché l'attività svolta sia di grande rilevanza amministrativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Territori di intervento.

La presente legge opera in zone montane omogenee, che saranno delimitate entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 987, al fine di promuovere il miglioramento delle condizioni economico-sociali dei rispettivi territori.

ART. 2.

Organismi rappresentativi.

Organismi rappresentativi degli interessi comuni di queste zone sono le « Comunità montane » o « Consigli di valle » costituiti obbligatoriamente con decreto del prefetto se la zona appartiene alla stessa circoscrizione provinciale; del Ministero dell'interno se essa appartiene a circoscrizioni provinciali diverse.

Con l'attuazione dell'ordinamento regionale, la costituzione è deliberata dai rispettivi consigli regionali.

Lo statuto di tali organismi dovrà, tra l'altro, prevedere:

a) la partecipazione con voto deliberativo di cinque rappresentanti designati dal consiglio comunale di ciascuno dei comuni ove le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali avvengono per scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, dei quali tre designati dalla maggioranza e due dalla minoranza consiliare;

b) la partecipazione con voto deliberativo di tre rappresentanti designati dal consiglio comunale di ciascuno degli altri comuni ove le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali avvengono con sistema maggioritario, dei quali due designati dalla maggioranza e uno dalla minoranza consiliare.

Gli eletti durano in carica cinque anni.

Tali organismi provvedono, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni legislative, anche alla programmazione delle opere previste nell'articolo 6, lettera b) e c), ed a quelle previste nell'articolo 4 della presente legge quando interessino più territori comunali.

Essi, altresì, dovranno esprimere parere per gli interventi dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

La progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere sono invece di competenza oltre che di enti specializzati anche di comuni, loro consorzi e di associazioni volontarie delle popolazioni rurali interessate, comunque costituite.

ART. 3.

Agevolazioni contributive per il miglioramento delle strutture aziendali.

Allo scopo di promuovere il miglioramento e l'integrazione economica delle strutture fondiarie, l'aumento della produzione e la riduzione dei costi, possono essere concesse ad aziende agricole agevolazioni contributive per l'attuazione di iniziative dirette:

a) alla costituzione di organici complessi zootecnici ivi compresi i vani di abitazione, da realizzare attraverso la costruzione o il riattamento ed ampliamento di preesistenti, inadeguate strutture ed attrezzature complementari, anche mobili, nonché gli alloggi per gli addetti all'allevamento del bestiame;

b) al riattamento dei fabbricati urbani purché rispondenti ai prescritti requisiti igienico-sanitari;

c) alla ricerca e provvista di acqua a scopo potabile ed irriguo;

d) all'acquisto: di fertilizzanti per la concimazione dei fondi; di sostanze idonee al miglioramento della struttura fisico-chimica del terreno ed alla difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da *virus*; di bestiame selezionato, di sementi eletti e di macchine agricole;

e) alla costituzione, alla sistemazione ed al miglioramento dei pascoli montani. I contributi possono essere concessi anche per il miglioramento dei terreni pascolivi dei comuni o di altri enti montani;

f) al rimboschimento di terreni nudi e cespugliosi, al miglioramento dei boschi esistenti, con particolare riguardo alla conversione dei cedui in fustaie o in bosco, ad alto fusto pascolabile, alla ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi o da altre cause.

Potranno essere comprese nei progetti ed ammesse a sussidio, oltre alle opere di impianto, di risarcimento e colturali necessarie per assicurare la piena efficienza dell'iniziativa, anche quelle di recinzione, di minore viabilità aziendale e di prevenzione incendi, necessarie per una corretta attività forestale.

Le norme per la liquidazione finale dei contributi di rimboschimento saranno deter-

minate con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste entro un mese dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

g) alla realizzazione della viabilità aziendale;

h) all'impianto, al miglioramento e al potenziamento di produzioni particolarmente adatte nelle zone di intervento;

i) alla costruzione di opere dirette allo sviluppo turistico, di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326;

l) allo sviluppo dell'artigianato.

Per le opere di cui ai commi c), e), f), i contributi sono concessi nella misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile; per le opere di cui al comma i), il contributo è ridotto al 35 per cento della spesa ritenuta ammissibile ed è integrabile con i mutui di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326.

Negli altri casi la misura del contributo sarà del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

ART. 4.

Interventi per viabilità rurale ed approvvigionamento idrico di interesse comune.

Per la costruzione di acquedotti, nonché per la costruzione ed il riattamento delle strade, è concesso alternativamente:

a) un contributo in conto capitale del 90 per cento sulla spesa ritenuta ammissibile;

b) un contributo in conto capitale dell'80 per cento ed un mutuo agevolato per la rimanente parte sulla spesa ritenuta ammissibile.

Tale mutuo dovrà essere rimborsato in un periodo massimo di anni trenta, con quota di ammortamento e di interessi al 2 per cento, esclusa ogni provvigione o compenso accessorio, ad eccezione delle spese di contratto.

Alla realizzazione di tali opere deve essere interessata una popolazione rurale non inferiore a 100 abitanti.

ART. 5.

Interventi dell'Azienda demaniale:

Le disposizioni degli articoli 29 e 30 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 si applicano alla presente legge, salvo quanto disposto nel presente articolo.

L'azienda può assumere la gestione dei boschi di proprietà di comuni o di altri enti pubblici corrispondendo agli stessi gli utili della gestione al netto delle spese effettivamente sostenute. La durata della gestione non può essere inferiore ad anni 29.

L'azienda quando si sostituisce ai comuni o ad altri enti pubblici per eseguire le opere di cui all'articolo 30 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, corrisponderà agli stessi una indennità annua di occupazione determinata secondo le tabelle stabilite dalle commissioni provinciali per l'equo canone di affitto.

L'azienda provvede, altresì, sentiti gli organismi di cui all'articolo 2 della presente legge, alla costituzione e funzionamento di parchi comprensoriali e riserve di caccia.

ART. 6.

Opere a totale carico dello Stato.

Nell'ambito delle zone di intervento di cui all'articolo 1 della presente legge saranno attuati programmi riguardanti:

a) interventi di rimboschimento e di ricostruzione boschiva soprattutto al fine di assicurare l'efficienza delle opere di sistemazione idraulica;

b) la realizzazione di opere edilizie o d'altra natura per la valorizzazione delle zone interessate, ivi comprese quelle riguardanti la protezione e salvaguardia dei patrimoni boschivi, quelle per lo sviluppo della scuola d'obbligo e dell'istruzione professionale e quelle dirette allo sviluppo turistico zonale.

Tali opere dovranno essere realizzate complete di attrezzature mobili ed immobili e provviste dei servizi necessari;

c) la ricerca, provvista e distribuzione di acqua a scopo irriguo di interesse comprensoriale.

ART. 7.

Concessione di studi.

Agli enti pubblici, ai consorzi di bonifica, alle « Comunità montane » o « Consigli di valle » ai comuni che intraprendono studi e ricerche per la redazione di piani e per la compilazione dei relativi progetti per il più razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali ivi compresi i piani economici e quelli per il riordinamento della proprietà fondiaria e i piani per la ricerca di acque

utilizzabili a scopo irriguo e potabile, viene concesso un contributo del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

ART. 8.

Contributo per il funzionamento delle « Comunità montane » e « Consigli di valle ».

Per il funzionamento di tali organismi il prefetto od il Ministro dell'interno, nello stesso decreto istitutivo, o i consigli regionali, nell'atto deliberativo, stabiliranno un concorso annuo a carico delle amministrazioni interessate fino ad un massimo di lire 200 per abitante.

Lo Stato contribuirà in misura proporzionale, con quota fissa per abitante, ai sensi dell'articolo 20, lettera g).

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 131, 132, 133 e 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

ART. 9.

Interventi a favore di iniziative associate per il potenziamento delle strutture di produzione e commercializzazione dei prodotti.

È concesso un contributo nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore delle iniziative dirette alla produzione, raccolta, trasformazione, commercializzazione dei prodotti, assunte da idonee associazioni imprenditoriali.

Il contributo di cui al presente articolo, è concesso nella stessa misura, anche per le relative attrezzature immobili e mobili.

A tali associazioni si applicano tutte le agevolazioni previste per le cooperative agricole dalle vigenti disposizioni.

ART. 10.

Agevolazioni fiscali e tributarie.

Salvo quanto disposto dall'articolo 33 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per le opere sussidiate ai sensi della presente legge l'aliquota dell'imposta generale sull'entrata è ridotta al 2 per cento.

Tutti gli atti e documenti inerenti l'applicazione della presente legge sono esenti da bollo; le relative registrazioni sono effettuate nella misura fissa di lire 500.

ART. 11.

Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

Tutte le opere da eseguirsi ai sensi della presente legge, ad eccezione di quelle di esclusivo interesse delle singole aziende, sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

ART. 12.

Occupazioni temporanee per l'esecuzione di opere di interesse pubblico.

Per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica-forestale e di rimboschimento di terreni di qualsiasi natura e destinazione che possono, con danno pubblico, subire denudazione, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque, l'approvazione del relativo programma equivale a dichiarazione di occupazione temporanea, urgente ed indifferibile per il periodo previsto dal programma stesso, e comunque non superiore ad anni 20.

Per l'intera durata dell'occupazione — in cui ai proprietari ed altri legittimati sono sottratti il possesso ed il godimento — è concessa una indennità, comprensiva anche del rimborso di imposte e tasse, determinata secondo le tabelle stabilite dalle commissioni provinciali per l'equo canone di affitto. I terreni così sistemati si intendono sottoposti a vincolo idrogeologico.

Il presente articolo si applica anche agli interventi disciplinati da altre disposizioni legislative.

ART. 13.

Spese per progettazione, direzione lavori e contabilità.

Per la progettazione, direzione dei lavori e contabilità delle opere finanziate ai sensi della presente legge saranno riconosciute le aliquote previste dalle rispettive tariffe professionali.

ART. 14.

Esecuzione dei lavori.

Per l'esecuzione delle opere finanziate ai sensi della presente legge, gli enti pubblici concessionari e l'amministrazione forestale, per le opere di competenza propria, debbono invitare alle relative gare di appalto ditte

ritenute particolarmente idonee alle speciali categorie di opere da eseguire, scelte tra le ditte di provata capacità ed iscritte nell'albo nazionale dei costruttori.

La direzione generale dell'economia e delle foreste pubblicherà periodicamente un apposito bollettino al fine di consentire una larga conoscenza, tra le ditte iscritte nell'albo nazionale dei costruttori, delle opere per la cui aggiudicazione si dovrà procedere a mezzo di gare.

Alla procedura di cui al presente articolo deve uniformarsi l'amministrazione forestale ivi compresa l'azienda di Stato per le foreste demaniali, anche per le opere finanziate con altre disposizioni legislative.

ART. 15.

Spese per vigilanza, accertamento finale e collaudo.

La vigilanza e l'accertamento finale delle opere ed attività finanziate ai sensi degli articoli 3, 7, 8, saranno effettuati dagli stessi uffici che hanno approvato i rispettivi progetti.

Il collaudo delle opere finanziate ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 9, sarà effettuato da tecnici iscritti in un apposito albo nazionale da istituirsi entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso la direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

Per far fronte alla relativa spesa sarà effettuata una trattenuta nella misura massima dell'1,20 per cento sull'importo effettivo liquidato.

Di conseguenza non sarà effettuata — con l'entrata in vigore della presente legge — la trattenuta di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 6 agosto 1959, n. 29880.

Il collaudo finale non potrà avvenire prima del secondo e non oltre il terzo quadrimestre successivo alla ultimazione dei lavori.

ART. 16.

Spese generali.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sarà provveduto in ciascun esercizio alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 lettera i), per gli oneri di carattere generale derivanti dalla presente legge.

ART. 17.

Ripartizione territoriale della spesa.

Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, è riservata una quota della spesa complessiva autorizzata con la presente legge non inferiore al 40 per cento.

ART. 18.

Semplificazione delle procedure.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emanare, con propri decreti, norme dirette alla semplificazione delle procedure di carattere tecnico-amministrativo per godere dei benefici della presente legge.

Le perizie di varianti tecniche che non alterino le finalità tecnico-economiche delle iniziative e non importino aumento di spesa, autorizzate in via preventiva, sono approvate in sede consuntiva.

Gli atti amministrativi dei comuni e di altri enti sottoposti al controllo di legittimità, diretti a conseguire i benefici previsti nella presente legge, quando non superino gli stanziamenti del bilancio approvato, sono immediatamente esecutivi.

ART. 19.

Competenza.

All'attuazione della presente legge provvedono: la direzione generale dell'economia montana e delle foreste, gli ispettorati regionali e ripartimentali delle foreste, sulla base dei seguenti criteri:

1) la direzione generale dell'economia montana e delle foreste provvede a:

coordinare l'attività generale indicando le direttive per una migliore attuazione della presente legge;

ripartire tra gli organi periferici la spesa per gli interventi della presente legge facendo salvo quanto disposto dall'articolo 17;

alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale sui mutui relativi ad

opere comportanti una spesa preventivata superiore a lire 100 milioni per gli interventi di cui all'articolo 4;

2) gli ispettorati regionali delle foreste provvedono:

alla concessione, liquidazione e pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale sui mutui relativi ad opere comportanti una spesa preventivata da 50 fino a 100 milioni di lire per gli interventi di cui all'articolo 4;

alla concessione di contributi per gli interventi di cui agli articoli 6, lettera b), 7, 8 e 9;

alla approvazione dei progetti degli ispettorati ripartimentali delle foreste per gli interventi di cui all'articolo 6, lettere a), c);

3) gli ispettorati ripartimentali delle foreste provvedono, oltre a quanto enunciato al n. 2), alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi in conto capitale relativi ad opere ed acquisti comportanti una spesa preventivata fino a lire 50 milioni per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4.

I decreti di concessione dei sussidi o concorso nei mutui sono sottoposti al controllo preventivo degli organi di controllo competenti territorialmente.

Quando la spesa ammessa non supera i 20 milioni di lire, i provvedimenti di concessione e di liquidazione dei sussidi o concorsi emanati dai predetti uffici ed i titoli emessi per il pagamento dei sussidi o concorsi stessi sono sottoposti a controllo successivo esercitato in sede di presentazione dei rendiconti.

I programmi dell'azienda di Stato per le foreste demaniali sono approvati dal proprio consiglio di amministrazione.

ART. 20.

Autorizzazione di spesa.

È autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, la spesa di lire 55 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, così ripartita:

a) lire 15 miliardi per gli scopi di cui all'articolo 3;

b) lire 15 miliardi per gli scopi di cui all'articolo 4;

c) lire 4 miliardi per gli scopi di cui all'articolo 5;

d) lire 8 miliardi per gli scopi di cui all'articolo 6, lettera a);

e) lire 5 miliardi per gli scopi di cui all'articolo 6, lettere b), c);

f) lire 500 milioni per gli scopi di cui all'articolo 7;

g) lire 2 miliardi per gli scopi di cui all'articolo 8;

h) lire 5 miliardi per gli scopi di cui all'articolo 9;

i) lire 500 milioni per gli scopi di cui all'articolo 16.

ART. 21.

Norme finanziarie.

Per fare fronte alle spese considerate dalla presente legge il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre con il consorzio di credito per le spese pubbliche dal 1969 al 1973 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio, secondo la procedura di cui all'articolo 51 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in quanto applicabile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, negli esercizi dal 1969 al 1973, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

ART. 22.

Norme finali.

Presso la direzione generale dell'economia montana e delle foreste e l'azienda di Stato per le foreste demaniali e presso i rispettivi uffici periferici sono istituite, con l'entrata in vigore della presente legge, sezioni e divisioni amministrative cui sono assegnati funzionari amministrativi, carriera direttiva, del ruolo centrale e periferico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In particolare presso gli uffici periferici a livello provinciale sono istituite sezioni amministrative e presso quelli regionali divisioni amministrative.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed a seguito della avvenuta operazione di cui al comma precedente, decreti aventi valori di legge per ampliare la dotazione organica del suddetto ruolo del contingente che è stato assegnato alla amministrazione forestale ivi compresa l'azienda di Stato per le foreste demaniali.

ART. 23.

La presente legge non è alternativa a tutte le altre disposizioni a favore dei territori montani.

ART. 24.

Entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni legislative incompatibili cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore della presente legge che avverrà lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.